

(N. 903)

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(CRAXI)**

**e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(DE MICHELIS)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ROMITA)**

**col Ministro del Tesoro
(GORIA)**

**e col Ministro della Marina Mercantile
(CARTA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1984

Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409,
recante il finanziamento di progetti per servizi socialmente
utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore
dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad
amministrazione straordinaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge (presentato per la conversione) è diretto a consentire il finanziamento, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di una serie di progetti per servizi socialmente utili, predisposti dal comune e dalla provincia di Napoli.

È noto che la situazione occupazionale nell'area napoletana è caratterizzata da vive tensioni e da un elevato tasso di disoccupazione giovanile. Il protocollo d'intesa Governo-parti sociali del 14 febbraio 1984 prevede una serie di iniziative, in fase di avanzata elaborazione e definizione.

Le ragioni che sono alla base della disposizione in esame si sostanziano nella possibilità di reperire, mediante la realizzazione di detti progetti, un adeguato numero di nuovi posti di lavoro, al fine di contribuire non solo all'attenuazione del carattere esplosivo della disoccupazione nell'area napoletana, ma soprattutto a creare le premesse per l'avvio delle più ampie ed apprezzabili iniziative previste dal protocollo d'intesa per l'area napoletana.

L'avvio di queste iniziative si pone in parallelo con altre iniziative già assunte dalla commissione regionale per l'impiego, intese ad avviare a soluzione il problema che interessa circa 4.000 persone, tagliate fuori dal mercato del lavoro per ragioni che affondano le loro radici nel tempo, per effetto di interventi sconsiderati via via adottati per far fronte a situazioni di emergenza. Un riferimento preciso lo si trova nelle cooperative dei detenuti, nei « monumentalisti » e in altre categorie di disoccupati per così dire anomali, tuttora « assistiti » con interventi straordinari della cassa integrazione guadagni.

A ciò è, appunto, finalizzata la ripetuta disposizione con la quale si intende « normalizzare » la situazione di soggetti che è assolutamente necessario impegnare in attività che si presentino veramente e socialmente utili, secondo i programmi predi-

sposti dagli enti locali interessati che ne hanno oggettivamente valutato l'opportunità ed efficienza.

La disposizione di cui al comma 2 si riallaccia alla nota grave crisi finanziaria delle aziende del gruppo armatoriale flotta Lauro, situazione che indusse le competenti autorità a deliberare l'amministrazione straordinaria delle società del gruppo e che aveva posto anche il problema — in un'area geografica, come detto, da tempo notoriamente in crisi — delle maestranze dipendenti da tali società rimaste prive di retribuzione dal 1° giugno 1982; problema non risolvibile nell'ambito della normativa concernente l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni non essendo le imprese armatoriali di navigazione comprese nel campo di applicazione della medesima normativa.

Ciò induceva il Governo ad intervenire prontamente e concretamente con il decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, nel quale era previsto tra l'altro che, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese di navigazione e di armamento sottoposte ad amministrazione straordinaria, fosse corrisposta a cura dell'INPS, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° agosto 1982 e per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi, un'indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Detto trattamento è stato prorogato, per ulteriori dodici mesi, con l'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Nel frattempo si sono delineati confortanti segni di ripresa attraverso un progressivo graduale reinserimento nei traffici marittimi di linea del naviglio del gruppo Lauro.

Infatti, alle già avvenute partenze delle motonavi « Cervo », « Gazzella » e « Tigre », si è aggiunta in questi giorni la ripresa dell'attività crocieristica dell'ammiraglia del

gruppo, la nave passeggeri « Achille Lauro » con crociere nel Mediterraneo orientale.

Sono state inoltre avviate trattative per il reimpiego della superpetroliera « Volere » e di altre navi da carico.

Ciò ha comportato la graduale diminuzione del numero di lavoratori per i quali si è dovuto far ricorso al trattamento in esame. Tutto ciò senza considerare i riflessi positivi sull'attività di numerose aziende operanti nel settore della cantieristica navale e di quelle che provvedono alle forniture.

Allo scopo di evitare che tale processo abbia ad interrompersi è apparso indispensabile procedere, con il presente decreto-legge, ad un'ulteriore proroga del termine, venuto a scadere con il mese di luglio, per la concessione del suddetto trattamento, per un numero di elementi che non dovrebbe superare le 700-800 unità.

Il presente provvedimento ha un costo globale di 37 miliardi di lire, di cui 15 miliardi destinati ai progetti del comune e 12 miliardi a quelli della provincia, oltre ai 10 miliardi preventivabili per la concessione del trattamento di cui al comma 2. Si prevede che il loro finanziamento sia a carico delle disponibilità annualmente esistenti nella gestione integrativa dei progetti speciali, istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

È tuttavia da tenere presente che, relativamente agli interventi previsti nel comma 1, non si avrà un aggravio degli oneri a carico del bilancio dello Stato, dato che le persone interessate, come detto, beneficiano degli interventi della cassa integrazione, che verranno naturalmente a cessare con l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione dei progetti che si intende finanziare.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, recante finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

Decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 2 agosto 1984.

Finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di finanziare progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e di prorogare gli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1984, contributi a favore della provincia e del comune di Napoli, rispettivamente, nelle misure di lire 12 miliardi e di lire 15 miliardi per il finanziamento dell'esecuzione di lavori socialmente utili individuati e regolamentati dalle predette amministrazioni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e da affidare a cooperative di produzione e lavoro.

2. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, prolungato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, può essere prorogato fino ad un massimo di 12 mesi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 27 miliardi, e del comma 2, valutato in lire 10 miliardi, si provvede a carico della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1984.

PERTINI

**CRAXI — DE MICHELIS — ROMITA —
GORIA — CARTA**

Visto, *il Guardasigilli*: **MARTINAZZOLI**